

STATUTO

**OLTREMARE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN SALVATORE MONFERRATO
AL VIA BOERI 8
Numero REA: AL - 309713
Codice fiscale: 02719430064
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-09-2024 - Statuto completo	2
--	---



Maria Paola Cola
NOTAIO

15057 TORTONA
VIA ARCADIO BUSSETI, 2
ANGOLO PIAZZA GAVINO
LUGANO
TEL. 0131 861616
FAX 0143 1861066
MAIL:
info@notaiocola.it

Allegato "A" al Numero 24.462/16.533 di Repertorio

STATUTO

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile

Art. 1 - Denominazione

La cooperativa è denominata

"OLTREMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – E.T.S."

La cooperativa è impresa sociale di diritto art.1 comma 4 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.112 ed Ente del Terzo Settore, di diritto ai sensi dell'art.4 comma 1 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

Art. - 2 Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di San Salvatore Monferrato (AL).

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale e l'eventuale apertura di unità locali ed operative.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2100.

Qualora la durata venisse prorogata, i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi. La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, in conformità all'articolo 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la gestione dei servizi sociali orientate in via prioritaria ma non esclusiva alla risposta ai bisogni di persone deboli, svantaggiate;

svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Art. 5 - Oggetto

la cooperativa ha per oggetto:

A. la gestione di servizi socio assistenziali sanitari ed educativi e di ogni altro livello di assistenza e la relativa consulenza. Essa potrà pertanto gestire in forma completa sia direttamente che indirettamente con forme del contratto di locazione, ovvero di affitto di azienda:

- case di riposo per anziani sia autosufficienti che non autosufficienti;
 - comunità centri socio assistenziali e sanitari di ogni genere;
 - asili nido e altre strutture socio educative per l'infanzia;
 - case di cura anche polispecialistiche e strutture ospedaliere per attività di diagnosi e cura per malati acuti e/o lungodegenti comprese le attività ambulatoriali e di Day Hospital;
 - centri di diagnostica strumentale e di laboratorio;
 - strutture e centri di riabilitazione fisica e psicomotoria, vascolare;
- B. la società può gestire, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, nei confronti di soggetti portatori di handicap di qualsiasi genere, di anziani autosufficienti e non autosufficienti ed in genere di tutti i soggetti individuati dalle stazioni appaltanti, per i servizi affidati alla società stessa;
- attività e servizi di riabilitazione;
 - centri diurni e residenziali, comunità nonché strutture di ogni genere finalizzate alla cura, all'accoglienza, alla socializzazione di ospiti anziani, psichiatrici e portatori di handicap di ogni genere;
 - servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
 - servizi infermieristici e medici di assistenza alla persona sia al domicilio della stessa che nell'ambito della gestione delle varie strutture operative e di accoglienza, in qualsiasi forma gestite;
 - attività educative di ogni genere;
 - attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
 - la consulenza, l'organizzazione, la gestione e la conseguente erogazione di servizi assistenziali personalizzati di assistenza alla persona, integrativa e/o sostitutiva all'assistenza familiare e di servizi baby - sitting, per minori, malati, anziani, disabili sia autosufficienti che non autosufficienti presso il loro domicilio o presso strutture di accoglienza ove l'utente faccia richiesta;
 - ristrutturazioni, interventi di manutenzione ordinaria degli immobili, delle aree verdi ed in genere degli ambiti in cui si svolge il servizio affidato;
 - servizi di pulizia sia per aziende che per privati, e di complessi condominiali;
 - interventi di pulizia ordinaria e straordinaria igienizzazione delle strutture, compresi eventuali interventi di disinfestazione e derattizzazione;
 - servizi di trasporto in favore degli assistiti;

- fornitura alle stazioni appaltanti pubbliche o private di ogni tipo di progettazione di consulenza ed assistenza in materia di organizzazione e gestione dei servizi socio assistenziali sanitari ed educativi o di ogni altro genere di servizio;
- esecuzione, per conto di aziende pubbliche o private, di ogni tipo di servizio regolarmente affidato;
- servizio di segreteria e centralino telefonico, comprensivi di locali con annesso attrezzature e in genere ogni altro servizio non inerente all'attività propria dell'impresa appaltante;
- la gestione e/o organizzazione di attività promozionali e di ricerca clienti in favore di aziende;
- pubbliche relazioni e comunicazione sociale;

C. l'organizzazione, gestione e promozione di corsi per l'addestramento e la riqualificazione professionale del personale utilizzando anche fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali.

Tutte le attività professionali che presuppongono l'iscrizione in appositi albi, saranno esercitate da professionisti all'uopo abilitati, esclusa ogni violazione di norme a tutela delle professioni protette.

D. Nell'ambito della propria attività la società potrà:

- gestire integralmente il servizio di ristorazione sia all'interno che all'esterno delle strutture ad essa affidate, sia in forma diretta che in associazione di impresa con somministrazione e distribuzione di cibi e bevande, nonché tutte le attività connesse al funzionamento della mensa utilizzata;
- svolgere sia all'interno della struttura in cui opera che all'esterno delle stesse, attività di lavanderia e ricambio di biancheria piana nonché la gestione del guardaroba personale degli ospiti e/o degli assistiti.

E. La società potrà inoltre istituire centri di ricerca scientifica e sanitaria. Per lo svolgimento di tutte le attività fin qui indicate la società potrà partecipare a gare di qualsiasi forma, genere o natura indette da enti pubblici e/o privati nelle varie forme e modalità previste dalla Legge sia direttamente che in associazione temporanea di impresa nelle vesti di mandante e/o di mandatario.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui

alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi a oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa, si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'articolo 2519 del Codice Civile determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

Soci

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'articolo 2519 del Codice Civile. Può essere compreso tra tre e nove solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci:

- le persone fisiche che abbiano la capacità per il perseguimento delle attività indicate nell'oggetto sociale;
- le persone giuridiche che abbiano maturato comprovata esperienza triennale nell'esercizio delle attività indicate nel presente oggetto sociale;

- i soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente

necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa. Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ovvero con delibera dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- dell'effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità dell'ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

Art. 11 - Accesso allo scambio mutualistico

La cooperativa organizza la propria attività in modo tale da

consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo e all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono e assumono nei confronti del mercato.

Art. 12 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 13 - Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto a effettuare:

- prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori;

Art. 14 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i

requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 15 - Acquisto di quote proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore a un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Scioglimento del rapporto sociale

Art. 16 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente);
- d - il trasferimento della residenza del socio in una Provincia diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività e la cessazione dell'attività della cooperativa nella Provincia in cui il socio ha la residenza o il domicilio. Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso è stato comunicato dopo il 1° ottobre.

Art. 17 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;

2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;

4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio a una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;

5) per fallimento del socio;

6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 18 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 19 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende:

a) il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale;

b) i dividendi maturati e non corrisposti.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del soprapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di novanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 20 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di fare parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualità

Art. 21 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato:
 - dai conferimenti dei soci operatori;
 - dai conferimenti di soci o di terzi, rappresentati dalle quote di partecipazione cooperativa;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 22 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- e) è necessario che le persone svantaggiate costituiscano almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa.

Art. 23 - Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 24 - Bilancio

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Art. 25 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per

cento;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;

c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;

d) alla riserva straordinaria;

e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;

f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 26 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;

Art. 27 - Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni, se applicabile alle società a responsabilità limitata.

Decisioni dei soci - Assemblea

Art. 28 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 29 - Convocazione

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per

delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci e il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi audiovisivi alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.

Art. 30 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art. 31 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto

richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 32 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di 3 (tre) soci.

Amministrazione

Art. 33 - Consiglio di Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un 30% (trenta per cento) del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti e un segretario, anche in via permanente e anche estraneo al consiglio stesso.

Art. 34 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi audiovisivi purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Art. 35 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Art. 36 - Poteri di gestione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art. 37 - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente a uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due a un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Art. 38 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società.

Art.39 - Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Controllo

Art. 40 - Controllo dei soci

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 41 - Organo di controllo

La cooperativa può nominare l'organo di controllo sindacale o il revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del Codice Civile, la nomina dell'organo di controllo sindacale o del revisore è obbligatoria.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, si applicano le norme sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Nei casi di nomina dell'organo di controllo, è necessaria l'iscrizione nell'apposito registro dei revisori legali, nei limiti fissati dagli articoli 2397 e 2409 bis del Codice Civile.

Nel caso di nomina dell'organo di controllo, se la società non è obbligata alla redazione del bilancio consolidato e non rientra tra gli enti di cui al secondo comma dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 39/2010, lo stesso esercita la revisione legale dei conti.

Se la società è obbligata alla redazione del bilancio consolidato, o rientra tra gli enti di cui al secondo comma dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 39/2010, non può istituire il solo "organo di controllo", ma deve necessariamente istituire, in aggiunta a esso, anche il "revisore legale" cui attribuire la funzione della revisione legale dei conti.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente, nella relazione prevista dall'articolo 2429 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale (ovvero un cinquantesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio).

All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al Tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino un decimo (ovvero un ventesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio) del capitale sociale.

Scioglimento e liquidazione

Art. 42 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera c del Codice Civile.

Disposizioni generali e finali

Art.43 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art.44 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In originale firmato:

Arianna Gavarini

Maria Paola Cola (sigillo del Notaio)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, del del D.Lgs. in data 7 marzo 2005 n. 82 ad uso Registro Imprese.

Bollo assolto Aut. N. 0057250 del 08/08/2018 - Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte